

(N. 1208)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

con Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1950

Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

ONOREVOLI SENATORI. — La base legislativa dell'attuale ordinamento metrico è costituita, come è noto, dal testo unico 23 agosto 1890, n. 7088. Il lungo periodo di tempo trascorso dalla entrata in vigore di tale provvedimento, la notevole svalutazione che ha subito la moneta nel corso di circa sessanta anni ed il mutamento di talune condizioni di fatto che a suo tempo avevano dettato la disciplina tuttora vigente, impongono l'urgente revisione di alcune norme del testo unico e di altre leggi modificative, in attesa di una generale sistemazione di tutta la materia. Le modificazioni si rendono necessarie anche allo scopo di adeguare alcune disposizioni del testo unico alle variazioni verificatesi in altre leggi dello Stato.

L'articolo 4 del citato testo unico dispone che i pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A) annessa alla legge, che sono determinati seguendo la progressione decimale. Come sole eccezioni sono previsti pesi e misure materiali che rappresentino il doppio e la metà di quelli indicati nella tabella A) e tre particolari misure tassativamente elencate nel capoverso dell'articolo 4; il triplometro, il quarto di ettolitro ed il quarto di litro.

È stato, peraltro, rilevato che nel commercio al minuto di alcune sostanze liquide, soprattutto del latte e del vino, i consumatori fanno frequentemente richiesta di quantitativi di prodotti che non trovano corrispondenza nelle misure materiali consentite, in particolare di un litro e mezzo e di tre quarti di litro. La mancanza, quindi, di misure di tali capacità rende necessaria una doppia misurazione, il che, oltre a riuscire incomodo, aumenta la possibilità di errore.

Allo scopo, pertanto, di semplificare, in alcuni casi, le operazioni di misurazione nella vendita al minuto di sostanze liquide l'articolo 1 dello schema, a modifica del capoverso dell'articolo 4 del testo unico, aggiunge il litro e mezzo ed i tre quarti di litro alle misure permesse che non seguono la progressione decimale.

Con l'articolo 2 vengono determinati, rispettivamente nella misura di lire 6 e di lire 5 i diritti di verifica che debbono essere

corrisposti dai fabbricanti. Ed è appena da rilevare che, con l'ammettere alla verifica e legalizzazione le suddette due misure, si determinerebbe una nuova, se pur non rilevante, fonte di riscossione di diritti erariali.

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del testo unico, semplificando la dizione dell'attuale primo comma e sopprimendo il secondo comma.

La semplificazione è sembrata necessaria allo scopo di evitare, per ragioni di tecnica legislativa, la ripetizione di tutta la prima parte dell'articolo, contenente la indicazione empirica delle categorie di utenti, la quale se poteva avere qualche giustificazione nel 1890, quando venne regolata la materia, oggi appare del tutto ultronea. La nuova dizione, inoltre, consente di comprendere nell'obbligo della verifica tutti coloro che, nell'esercizio di una qualsiasi attività, fanno uso di pesi e misure e che potrebbero essere considerati non soggetti all'obbligo stesso per effetto di una troppo letterale interpretazione della vigente disposizione.

A norma del secondo comma dell'articolo 16 di cui si dispone la soppressione, sono esonerati dall'obbligo della verifica periodica coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

Tale disposizione, a suo tempo suggerita da motivi di opportunità politica e di carattere contingente, non ha più ragione di essere in considerazione dei progressi fatti nei sistemi di coltivazione del suolo che hanno determinato un costante incremento dell'industrializzazione dell'agricoltura, per cui, nella maggior parte dei casi, la vendita dei prodotti del suolo, anche se fatta nelle abitazioni dei coltivatori, non si svolge praticamente in modo diverso dalle normali vendite commerciali.

L'estensione dell'obbligo della verifica periodica ai coltivatori, mentre eviterà facili frodi in pregiudizio dei consumatori, tutelando nello stesso tempo gli interessi degli agricoltori, determinerà una nuova fonte di entrate fiscali senza, peraltro, gravare in modo eccessivo sui coltivatori, i quali, nella maggior parte dei casi, potranno essere classificati nella 16ª categoria della tabella 1ª allegata al de-

creto 2 aprile 1948, n. 796, per la quale il diritto fisso da corrispondere ammonta a lire 150 ogni biennio, qualunque sia il numero degli oggetti sottoposti a verificaione.

Con l'articolo 4 si provvede ad adeguare le pene stabilite per le infrazioni alle leggi sui pesi e sulle misure al mutato valore della moneta, in relazione anche all'adeguamento delle pene pecuniarie previste dal Codice penale.

L'aumento è stato disposto nella misura del 200 per cento, rispetto alle pene comminate dal testo unico, tenendo conto che, benchè la svalutazione della moneta dal 1890 ad oggi sia stata superiore a tale percentuale, la variazione delle pene pecuniarie nello stesso periodo si è in media aggirata su quella misura.

Con l'occasione si è provveduto a migliorare tecnicamente la formulazione dell'articolo ed a sopprimere la lettera *b*) del n. 1 dato che l'ipotesi ivi prevista è ora contemplata dall'articolo 692 del Codice penale.

L'articolo 5 a modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 736, aumenta da lire 3.000 a lire 5.000 i diritti fissi da corrispondere per le domande di verificaione prima per il cui accoglimento sia necessario un decreto presidenziale o ministeriale.

L'aumento si rende necessario per far fronte alle maggiori spese che l'Amministrazione deve sostenere per l'espletamento del servizio ed, inoltre, per un adeguamento alla misura del diritto che, nel 1938, era stabilito in lire 200.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il capoverso dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro, il litro e mezzo, il tre quarti di litro, il quarto di litro ».

Art. 2.

Il diritto di prima verificaione da corrispondere ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, per la legalizzazione delle misure di capacità da litri uno e mezzo è di lire 6, e per quelle da tre quarti di litro è di lire 5.

Art. 3.

L'articolo 16 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« Sono tenuti alla verificaione periodica tutti coloro che usano pesi e misure in rapporto con terzi ».

Art. 4.

L'articolo 31 del predetto testo unico, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituito dal seguente:

« È punito:

1° con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio, pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificaione;

2° con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificaione periodica prescritto dall'articolo 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

3° con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4° con l'ammenda di lire 4.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e

con l'ammenda di lire 2.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

«L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio ».

Art. 5.

L'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente:

«Le domande di ammissione alla prima verifica degli strumenti metrici che ai

termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza, rilasciata da un Ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5.000.

«Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verifica, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.